



# COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

[comunemussomeli@legalmail.it](mailto:comunemussomeli@legalmail.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 del reg. gen.

DATA 14/04/2015

**OGGETTO: Approvazione proposta aliquota  
addizionale comunale IRPEF anno 2015**

L'anno duemilaquindici giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13,15, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
CALA' SALVATORE	SINDACO	X	
SORCE SEBASTIANO	VICE SINDACO		X
NUCERA VINCENZO	ASSESSORE	X	
LA PIANA GAETANO	ASSESSORE		X
CARRUBBA MONIA	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

### SOGGETTO PROPONENTE

AREA _____	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
UFFICIO _____	Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì 14/04/2015
Data _____	Il responsabile dell'area Finanziaria F.to Dott.ssa M.V. Castiglione
IL RESPONSABILE _____	=====
ORGANO POLITICO _____	Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
Data 14/04/2015	Addì 14/04/2015
IL SINDACO F.to S. CALA'	Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott.ssa M.V. Castiglione
L'UFFICIO REDIGENTE F.to TRIBUTI	

**PREMESSO che:**

- con il decreto legislativo n. 360/1998 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:
  - a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
  - b) i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - c) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
  - d) i comuni possono stabilire aliquote diversificate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; in tal caso per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, le aliquote devono essere fissate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  - e) con il medesimo provvedimento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
  - f) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - g) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;
    - con l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 convertito dalla legge n. 126/2008, l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento l'istituzione o l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;
    - l'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 ha disposto che la sospensione sopra citata non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - l'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto legge n. 201/2011 ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008 sopra richiamato, determinando la revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali stabilito dalla stessa norma;
    - i comuni possono pertanto istituire o aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite massimo di 0,8 punti percentuali;
    - ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/1999 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote d'imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione prot. n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

### **RILEVATO**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2015 è stato avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243bis e seguenti del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto anche delle linee guide della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Del.16/2012 e seguenti);
- nel corpo della suddetta deliberazione 10/2015 (punto 3 del deliberato) si dà atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce strumento di prevenzione della situazione sostanziale di dissesto in quanto connessa alla possibilità di aumentare le vigenti tariffe ed aliquote dei tributi locali;
- che pertanto, dati i termini di approvazione del bilancio di previsione e del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre tempestivamente approvare le presenti deliberazioni tributarie in quanto atti presupposti per l'elaborazione degli stessi;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, che differisce ulteriormente dal 31.03 al 31.05.2015 il termine di approvazione, da parte dei Comuni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**VERIFICATO** che l'aliquota dell'addizionale comunale proposta rispetta il limite fissato dalle disposizioni sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che, per ottenere un'entrata massima prevedibile a titolo addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015, pari ad un presumibile ammontare di euro **566.662,00** (come da gettito previsto desumibile dal sito MEF e dalle riscossioni ad aliquota 0,40 degli anni precedenti), si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0.8%;

**RILEVATA**, tuttavia, l'esigenza finanziaria tenuto conto dello stato di pre dissesto dell'ente di non applicare, almeno in questa fase, agevolazioni per particolari casistiche e differenziazioni di aliquote;

**PRESO ATTO** delle motivazioni che sono sottese alla scelta operata con riferimento alla mancata individuazioni di agevolazioni e diversificazioni;

**DATO ATTO** che nel corso del 2014 il Consiglio Comunale non ha adottato le delibere

regolamentari e tariffarie IUC e relative all'addizionale comunale all'IRPEF;

**RITENUTO** necessario procedere all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2015 e all'approvazione del relativo regolamento, fissando l'aliquota allo **0,8%**, per l'anno 2015, con una soglia di esenzione per redditi annui imponibili non superiori a euro **10.000,00**;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 30/10/2012;

**VISTI:**

- la L.27 luglio 2000 n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
- il parere FAVOREVOLE. del responsabile del servizio finanziario,
- il vigente statuto e regolamento di contabilità

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**PROPONE**

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello **0,8%**;

3. Di modificare, come da allegato A) alla presente deliberazione, l'art. 5 del vigente regolamento per la disciplina dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 del 30/10/2012 fissando l'aliquota dell'addizionale, con decorrenza 1 gennaio 2015, nella misura dello **0,8%**;

4. Di dare atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2015 è stato avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243bis e seguenti del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto anche delle linee guide della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Del.16/2012 e seguenti);

- nel corpo della suddetta deliberazione 10/2015 (punto 3 del deliberato) si da atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce strumento di prevenzione della situazione sostanziale di dissesto in quanto connessa alla possibilità di aumentare le vigenti tariffe ed aliquote dei tributi locali;
- che pertanto, dati i termini di approvazione del bilancio di previsione e del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre tempestivamente approvare le presenti deliberazioni tributarie in quanto atti presupposti per l'elaborazione degli stessi e per la prevenzione della situazione sostanziale di dissesto;

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002.

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011.

7. Di stimare il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015, in complessivi **euro 566.662,00** come da "Calcolo gettito atteso" del MEF;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**CON** votazione palese ed unanime;

## **DELIBERA**

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

## **SUCCESSIVAMENTE**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

**CON** votazione palese ed unanime;

## **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

